

La recente Legge 30 dicembre 2018, n. 145, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, articolo 1, commi 784 e seguenti, dà forte rilevanza alle **finalità orientative** dei **“percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” (PCTO)** e all'obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le **competenze trasversali** utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

In particolare la legge conferma l'importanza “ dell'acquisizione delle competenze trasversali che permette allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a trovare, dalla più semplice alla più complessa”.

La nota 335 del 28 marzo 2017 punto 7 chiarisce che le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti sono considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione perché “partecipare ad esperienze di studio o formazione all'estero significa sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo”.

L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, *“contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”*(nota MIUR 10 aprile 2013 p. 4)

Come da normativa, “al termine dell'esperienza all'estero, è il Consiglio di classe a valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite” (nota 335 del 28 marzo 2017 punto 7).

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività del PCTO svolto all'estero sotto forma di MOBILITA' STUDENTESCA (anno all'estero) e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento.

Come da indicazione legislativa (**nota 335 del 28 marzo 2017 punto 7**) “Il Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze [acquisite durante l'anno di studio all'estero], evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell'equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro”.

Nel Liceo classico Pilo Albertelli il Consiglio di classe decide di considerare come assolti dall'obbligo di effettuare almeno 90 ore di PCTO nel percorso di studi della scuola secondaria di secondo grado tutti gli studenti che abbiano svolto un anno di studio e formazione in una scuola straniera (mobilità studentesca); nel caso di esperienze all'estero di durata inferiore all'anno scolastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, ma una conseguente rimodulazione del numero di ore considerate e cioè 60 ore per il semestre all'estero e 30 ore per il trimestre.